

STATUTO LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.

Revisione statutaria

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE REVISIONATA
Articolo I (Denominazione)	Articolo 1 (Denominazione)
1. La società ha la seguente denominazione: "LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.", abbreviabile in "L.H. SERVIZI S.R.L.".	1. La società ha la seguente denominazione: "LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L.", con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata". La denominazione è abbreviabile in "L.H. SERVIZI S.R.L.".
Articolo II (Sede)	Articolo 2 (Sede)
1. La sede della società è in Lucca all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.	1. La sede della società è in Lucca all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. La società, con delibera dell'Assemblea, potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.	2. La società, con delibera dell'Assemblea, potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale all'estero sono adottati dall'Assemblea previa delibera di Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto nella normativa vigente.
Articolo III (Durata)	Articolo 3 (Durata)
1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.	1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.
Articolo IV (Oggetto)	Articolo 4 (Oggetto)
1. La società, ente strumentale della Lucca Holding S.p.A., ha per oggetto l'ideazione, progettazione, pianificazione, programmazione, realizzazione/erogazione, verifica e controllo, e profili in qualsiasi modo connessi od affini, di attività e servizi resi preferibilmente anche se non esclusivamente a favore dei soci, del Comune di Lucca - socio della Lucca Holding S.p.A.- o delle aziende partecipate da questo, delle aziende controllate e/o	1. La società, ente strumentale della Lucca Holding S.p.A., opera secondo il modello dell'in house providing ai sensi della normativa vigente ed è costituita per l'erogazione di servizi nell'interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o indiretto tramite proprie controllate, in conformità alla normativa vigente. In particolare la società ha per oggetto l'ideazione, progettazione, pianificazione, programmazione, realizzazione/erogazione, verifica e controllo, e profili in

partecipate dalla Lucca Holding s.p.a. e/o dai soci delle medesime, concernenti varie funzioni e compiti riferibili agli stessi con la principale finalità di consentire la realizzazione di economie di scala e di vantaggi operativi, organizzativi ed economico-finanziari di costruzione di un sistema informativo territoriale.	qualsiasi modo connessi od affini, di attività e servizi resi prevalentemente anche se non esclusivamente a favore del Comune di Lucca , concernenti varie funzioni e compiti affidati dagli stessi con la principale finalità di consentire la realizzazione di economie di scala e di vantaggi operativi, organizzativi ed economico-finanziari di costruzione di un sistema informativo territoriale. Più specificatamente la società realizza oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dai soci pubblici, dal Comune di Lucca e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita alle condizioni legge.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ambiti di intervento:	2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ambiti di intervento:
- accertamento, liquidazione e riscossione tributi e servizi connessi, anche di carattere meramente organizzativo e con funzioni accessorie all'attività dell'ente impositore;	- gestione , accertamento, liquidazione e riscossione tributi e servizi connessi, anche di carattere meramente organizzativo e con funzioni accessorie all'attività dell'ente impositore;
- recupero di crediti di qualsiasi natura, svolto direttamente o con l'ausilio di terzi;	- recupero di crediti di qualsiasi natura, svolto direttamente o con l'ausilio di terzi;
- gestione del personale, paghe e contributi;	- gestione del personale, paghe e contributi;
- servizi informatici e telematici anche a rete - rete civica WLAN, compresa l'elaborazione dati per conto terzi ed altri servizi di natura amministrativa;	- servizi informatici e telematici anche a rete - rete civica WLAN, compresa l'elaborazione dati per conto terzi ed altri servizi di natura amministrativa;
- gestione parco automezzi;	- gestione parco automezzi;
- servizi finanziari;	- servizi finanziari;
- forniture ed acquisti;	- forniture ed acquisti;
- servizi di fatturazione;	- servizi di fatturazione;
- studio e realizzazione di tecniche organizzative in genere applicate alla gestione aziendale, compresa l'attività di formazione professionale;	- studio e realizzazione di tecniche organizzative in genere applicate alla gestione aziendale, compresa l'attività di formazione professionale;
- svolgimento di indagini di mercato e di ogni altra attività di ricerca commerciale;	- svolgimento di indagini di mercato e di ogni altra attività di ricerca commerciale;
- servizi di segreteria telefonica, di call center, di assistenza clienti e customer satisfaction;	- servizi di segreteria telefonica, di call center, di assistenza clienti e customer satisfaction;
- predisposizione della documentazione e studio per la partecipazione a gare e la sottoscrizione di contratti;	- predisposizione della documentazione e studio per la partecipazione a gare e la sottoscrizione di contratti;
- servizi di pulizia e manutenzione di beni mobili e immobili;	- servizi di pulizia e manutenzione di beni mobili e immobili;
- servizi relativi alla lettura di contatori e misuratori in genere, nonché alla verifica di	- servizi relativi alla lettura di contatori e misuratori in genere, nonché alla verifica di adempimenti obbligatori per

adempimenti obbligatori per legge riguardanti la dotazione e la manutenzione di macchine e impianti idrotermosanitari;	legge riguardanti la dotazione e la manutenzione di macchine e impianti idrotermosanitari;
- servizi di verifica e controllo degli impianti termici ed elettrici ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti; attualmente, in particolare, del DPR 412/93, delibera 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, D. Lgs. 192/05 e s.m.i., etc.;	- servizi di verifica e controllo degli impianti termici ed elettrici ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti; attualmente, in particolare, del DPR 412/93, delibera 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, D. Lgs. 192/05 e s.m.i., etc.;
- servizi (consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, ecc.) inerenti l'uso razionale dell'energia, per la promozione del risparmio energetico, per favorire l'impiego delle fonti rinnovabili con l'obiettivo di contribuire alla riduzione di emissioni in atmosfera e quindi al miglioramento dell'ambiente;	- servizi (consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, ecc.) inerenti l'uso razionale dell'energia, per la promozione del risparmio energetico, per favorire l'impiego delle fonti rinnovabili con l'obiettivo di contribuire alla riduzione di emissioni in atmosfera e quindi al miglioramento dell'ambiente;
- informazione e coinvolgimento a scopi divulgativi e didattici delle scuole, associazioni di volontariato ecc.;	- informazione e coinvolgimento a scopi divulgativi e didattici delle scuole, associazioni di volontariato ecc.;
- servizi integrati ai clienti, come "Società di Servizi Energetici" o ESCO, inclusivi di progettazione, realizzazione ed eventuale gestione degli interventi previsti nell'ambito del risparmio energetico ed ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti; attualmente, in particolare, dei decreti ministeriali del 20 luglio 2005 e s.m.i.;	- servizi integrati ai clienti, come "Società di Servizi Energetici" o ESCO, inclusivi di progettazione, realizzazione ed eventuale gestione degli interventi previsti nell'ambito del risparmio energetico ed ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti; attualmente, in particolare, dei decreti ministeriali del 20 luglio 2005 e s.m.i.;
- intermediazione di beni e servizi;	- intermediazione di beni e servizi;
- acquisizione e concessione di marchi e brevetti atti a contraddistinguere le merci, i prodotti ed i servizi trattati.	- acquisizione e concessione di marchi e brevetti atti a contraddistinguere le merci, i prodotti ed i servizi trattati.
- gestione e controllo delle reti telematiche ed ambientali.	- gestione e controllo delle reti telematiche ed ambientali;
	- produzione di altri servizi strumentali al Comune di Lucca o comunque funzionali allo svolgimento delle sue principali funzioni istituzionali;.
	- servizio di contraente generale, svolto nei confronti del Comune di Lucca, per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale.
3. Il tutto nei limiti e nel rispetto di ogni disposizione di legge.	3. Il tutto nei limiti e nel rispetto di ogni disposizione di legge.
4. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere, operazioni commerciali, industriali ed	4. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere, operazioni commerciali, industriali ed immobiliari

immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia.	connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia.
	5. Vigè il divieto espresso di costituzione di nuove società e di acquisizione di nuove partecipazioni in società.
5. Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.	6. Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.
Articolo V (Capitale)	Articolo 5 (Capitale)
1. La società è a totale partecipazione pubblica.	1. La società è totalmente partecipata, direttamente o indirettamente, dal Comune di Lucca. Il Comune di Lucca, direttamente o indirettamente tramite società da esso interamente partecipata, esercita il controllo analogo a quello esercitato per i propri uffici secondo quanto previsto dall'art. 16 (sedici) del presente statuto.
2. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in euro 100.000,00 (euro centomila/00).	2. Il capitale della società, diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in euro 100.000,00 (euro centomila/00).
3. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'assemblea. E' attribuita all'assemblea la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c..	3. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'Assemblea.
4. I soci possono eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia. Le somme eventualmente versate saranno infruttifere, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto.	4. Il socio unico può eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia. Le somme eventualmente versate saranno infruttifere, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto.
	5. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o

	la costituzione di vincoli su quote della società sono adottati secondo le modalità previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.
Articolo VI (Trasferimento delle partecipazioni)	
1. I soci hanno diritto di prelazione sulle quote di partecipazione e sui relativi diritti, in tutti i casi di trasferimento, anche del solo usufrutto o della sola nuda proprietà, per atto tra vivi a titolo oneroso, fatta eccezione per il trasferimento a favore di società fiduciarie o per il successivo trasferimento (reintestazione) da parte della società fiduciaria.	
2. Il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota provvederà a darne preventivamente comunicazione agli altri soci, indicando prezzo, termini e modalità della cessione, nonché le generalità del cessionario ed il trasferimento della quota dovrà essere effettuato nel termine massimo di sessanta giorni da detta comunicazione.	
3. Il socio o i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione, indicando anche se intendano esercitare la prelazione per le porzioni di quota per le quali gli altri soci non esercitino il diritto. In ogni caso il diritto di prelazione suddetto dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita e pertanto qualora il diritto fosse esercitato solo per parte della quota esso non avrà alcun effetto. Conseguentemente qualora qualche socio non eserciti tale diritto, la sua quota si accrescerà agli altri soci che abbiano dichiarato di volerne approfittare. Invece, qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, questo spetta a ciascuno di essi in proporzione al valore della quota posseduta.	
4. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione o di suo esercizio solo per parte della quota offerta in vendita entro il termine come sopra convenuto, il socio offerente potrà vendere la quota stessa alle condizioni e al nominativo comunicato nell'offerta di prelazione.	

5. Per la costituzione di diritti reali di garanzia sulle quote di partecipazione è richiesto il gradimento dell'assemblea; all'uopo il socio che intenda costituire diritti reali di garanzia sulla propria quota deve darne preventiva comunicazione, indicando il nominativo del soggetto a cui favore va costituito il diritto e le condizioni essenziali della operazione, all'Organo amministrativo, che sottoporrà la questione a delibera dell'assemblea, da comunicarsi tempestivamente al socio.	
Articolo VII (Domiciliazione e comunicazioni)	Articolo 6 (Domiciliazione e comunicazioni)
1. Per ogni rapporto con la società e per quanto concerne le comunicazioni previste nel precedente articolo, il domicilio dei soci, così come il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica, è quello risultante dal libro dei soci.	1. Per ogni rapporto con la società e per quanto concerne le comunicazioni previste nel presente statuto , il domicilio del socio unico , così come il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica, è quello risultante dal libro dei soci.
2. L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporta il solo obbligo di affissione delle comunicazioni stesse nella sede sociale per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata per irreperibilità al domicilio dinanzi detto.	2. L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporta il solo obbligo di affissione delle comunicazioni stesse nella sede sociale per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata per irreperibilità al domicilio dinanzi detto.
3. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti dall'Organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.	3. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti dall'Organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.
Articolo VIII (Recesso)	
1. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.	
2. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 2 c.c., della decisione dei soci che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso deve essere esercitato	

entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso da parte del socio.	
3. La comunicazione del recesso deve contenere l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del socio recedente, nonché del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della società, fermo restando che, ai fini della valutazione del rispetto dei termini di cui sopra, si terra' conto della data di consegna della comunicazione all'ufficio postale.	
4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' privo di efficacia se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società.	
Articolo IX (Liquidazione delle partecipazioni)	
1. In caso di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e/o del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo trova applicazione il disposto dell'art. 2473, terzo comma, secondo periodo, del codice civile. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.	
Articolo X (Amministrazione)	Articolo 7 (Amministrazione)
1. La società è amministrata: a) o da un amministratore unico; b) o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; c) o da più amministratori in numero da due a tre con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; nominati dall'assemblea. Le designazioni da parte del C.d.a della Lucca Holding s.p.a.saranno effettuate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 dello statuto di quella società, previa autorizzazione dell'assemblea.	1. La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'Assemblea all'atto di nomina e qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di tre o cinque membri. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa loro designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione funzionante secondo le norme di cui ai successivi articoli XI (undicesimo) e XII (dodicesimo) del presente statuto.	2. Qualora vengano nominati due o più amministratori si intende costituito un Consiglio di Amministrazione funzionante secondo le norme di cui ai successivi Articoli 9 (nove) e 10 (dieci) del presente statuto.
	<p>3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, deve risultare conforme ai criteri in esse stabiliti. Tali criteri devono essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.</p> <p>Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.</p> <p>Gli amministratori non possono in ogni caso essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti anche in forma indiretta.</p> <p>Salvo i casi previsti dalla legge, non è consentito nominare, nell'Organo amministrativo, amministratori della società controllante.</p> <p>Gli amministratori della società non possono, al contempo, avere un rapporto di lavoro in essere con la stessa società.</p>
3. Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina, e quindi anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.	<p>4. Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche in assenza di giusta causa.</p> <p>La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.</p>
4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito. All'Organo

	amministrativo si applica il regime della prorogatio prevista dalla legge.
5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata una indennità unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dall'assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge.	6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata una indennità unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dall'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti. È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.
Articolo XI (Consiglio di Amministrazione)	Articolo 8 (Consiglio di Amministrazione)
1. La Lucca Holding s.p.a. indica tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente, e può indicare il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento.	1. L'Assemblea, previa designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente, e può nominare il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento, senza che per tali funzioni possa essere previsto un compenso aggiuntivo.
Articolo XII (Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione)	Articolo 9 (Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione)
	1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna per deliberare sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova l'Amministratore che presiede la riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna per deliberare sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente se nominato, con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun	2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente se nominato, con lettera raccomandata, <i>posta elettronica o telefax</i> da inviarsi al domicilio di ciascun amministratore, del Sindaco effettivo o del Revisore e del socio unico, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti

amministratore e, se nominati, dei sindaci effettivi o del revisore, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.	all'ordine del giorno. Il socio unico, nell'esercizio del controllo analogo, può esprimere il veto sugli argomenti da trattare. Per permettere la trasmissione tempestiva degli avvisi, ciascuno degli amministratori e il Sindaco o il Revisore devono fornire alla società, ed aggiornare tempestivamente in caso di modifica, il proprio indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero di telefax.
2. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.	3. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori, il Sindaco effettivo o il Revisore e il socio unico sia informato e non abbia espresso il veto sugli argomenti da trattare.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Delle riunioni del Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un Segretario all'uopo nominato.	4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente se nominato e per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Delle riunioni del Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un Segretario all'uopo nominato.
4. In ogni caso le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del codice civile.	5. In ogni caso le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del codice civile.
Articolo XIII (Più amministratori - amministrazione disgiunta e/o congiunta)	
1. L'atto di nomina stabilisce se l'amministrazione è affidata - in deroga ai precedenti articoli XI e XII - a più persone congiuntamente o disgiuntamente o se alcuni poteri possono essere attribuiti agli amministratori in via disgiunta o congiunta.	
2. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuna operazione.	
3. In caso di amministrazione disgiunta e per l'ipotesi di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro o gli altri intendano compiere, competente a decidere sull'opposizione sarà l'assemblea.	
Articolo XIV (Poteri di gestione e di rappresentanza)	Articolo 10 (Poteri di gestione e di rappresentanza)

1. La gestione ordinaria della società spetta all'Organo amministrativo. Esso organo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.	1. La gestione della società spetta all'Organo amministrativo. Tale organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dei soci, nonché in generale l'assoggettamento al controllo analogo da parte del socio unico, ai sensi del successivo art. 16 (sedici) e agli obblighi di legge vigenti pro tempore.
2. Per i seguenti atti è necessaria la delibera dell'assemblea ordinaria:	2. Per i seguenti atti in ogni caso è necessaria la preventiva autorizzazione mediante delibera dell' Assemblea :
- relativamente ai beni immobili, la costruzione, l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore a euro 25.000 (venticinquemila);	- relativamente ai beni immobili, la costruzione, l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permuta nel caso in cui il valore della singola operazione sia superiore a euro 25.000 (venticinquemila);
	- la nomina di dirigenti e del direttore generale, degli institori dei procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi compensi.
	- approvazione della pianta organica della società e fissazione dei livelli retributivi dei dipendenti;
- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;	- l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende;
	- l'istituzione di sedi secondarie fuori dal Comune, ad eccezione dell'apertura o chiusura di qualsiasi unità locale, che è di pertinenza esclusiva dell'organo amministrativo;
- l'emissione di pagherò cambiario e l'accettazione di tratte emesse da terzi a carico della società, la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fideiussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 200.000 (duecentomila) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento.	- l'emissione di pagherò cambiario e l'accettazione di tratte emesse da terzi a carico della società, la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fideiussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni, la richiesta di affidamenti bancari nella forma dello scoperto di conto corrente bancario o altra forma di finanziamento a breve qualora venga superato l'importo complessivo di euro 200.000 (duecentomila) e l'emissione di cambiali finanziarie e certificati di investimento.
	- il trasferimento della sede sociale all'estero
3. L'emissione di assegni di conto corrente bancario nei limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto	3. L'emissione di assegni di conto corrente bancario nei limiti dell'affidamento concesso è da considerarsi atto di

di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.	esclusiva competenza dell'organo amministrativo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti e la durata della delega.	4. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare le proprie attribuzioni, compatibilmente con la normativa vigente, ad uno solo dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate.	5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo , almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società nonché, con la stessa cadenza, sull'attuazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e sull'andamento dei relativi indicatori di cui al combinato disposto degli art. 6 e 14 del T.U.S.P.P. o analoga normativa vigente.
6. L'assemblea può inoltre nominare direttori tecnici, institori o procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi compensi.	
7. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero - se la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione - al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente se nominato, nonché agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe e anche disgiuntamente tra loro, ovvero, nel caso di nomina di più amministratori, agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.	6. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero - se la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione - al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente se nominato), nonché all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti delle rispettive deleghe, disgiuntamente tra loro.
8. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	7. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori "ad negotia", nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Articolo XV (Organo di controllo)	Articolo 11 (Organo di controllo)
1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo l'assemblea nomina il Collegio sindacale o il revisore, nel rispetto di quanto previsto	1. L'Assemblea nomina un Sindaco Unico, previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico.

per la nomina degli amministratori dal precedente art. X.	
2. Il Collegio Sindacale, se nominato , e' costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia; possono essere nominati sindaci coloro che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c.; comunque trova applicazione il II comma del detto articolo.	2. Il Sindaco Unico è scelto tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art.2399 c.c. e comunque trova applicazione il II comma del detto articolo.
3. I sindaci durano in carica per tre esercizi ai sensi di legge e gli uscenti sono rieleggibili.	3. Il Sindaco Unico decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
4. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio e' stato ricostituito.	4. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.
I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea della società. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	Il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa con decisione del Sindaco del Comune di Lucca. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
5. In caso di cessazione di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministrativo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.	
6. Il Collegio Sindacale, se nominato, ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, I comma, del codice civile.	5. Il Sindaco Unico ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e svolge il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.. Trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, I comma, del codice civile.
7. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, in cui il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere i motivi del proprio dissenso; il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
8. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono prese a maggioranza degli intervenuti.	
I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del	

Comitato esecutivo.	
9. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
In mancanza del Collegio Sindacale a ciascun socio competono i diritti di cui all'art. 2476 del codice civile.	
10. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad esso si applicano tutte le norme previste, in materia, in tema di società per azioni.	6. Qualora, in alternativa al Sindaco unico il Sindaco del Comune di Lucca designi per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad esso si applicano tutte le norme previste, in materia, in tema di società per azioni.
	7. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.
Articolo XVI (Decisioni dei soci)	Articolo 12 (Decisioni dei soci)
1. L'assemblea delibera nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.	1. Il socio unico, ferme restando le proprie competenze derivanti dall'assoggettamento della società al controllo analogo, operante nei termini declinati all'art. 16 (sedici) e quelle previste all'interno del "Regolamento di Gruppo", decide in Assemblea sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongano alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) le modificazioni dello statuto;	b) le modificazioni dello statuto;
c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
	e) le materie indicate dall'art. 7 comma 7 del T.U.S.P.P. o analoga normativa vigente.
3. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
Articolo XVII (Assemblea)	Articolo 13 (Assemblea)

1. L'assemblea è convocata per deliberare in tutti casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.	1. L' Assemblea è convocata per deliberare in tutti casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o il socio unico .
2. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.	2. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.
3. La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'Organo amministrativo con lettera raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.	3. La convocazione dell' Assemblea viene fatta a cura dell'Organo amministrativo con lettera raccomandata o email che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza .
4. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.	4. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.
5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, e i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	5. Anche in mancanza di formale convocazione, l' Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, e il Sindaco unico o il Revisore sono presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.	
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socia salvi i divieti di legge, con delega scritta - anche non autenticata - contenente il nome del delegato.	
7. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.	
L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	6. L' Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
8. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la legale costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	7. Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la legale costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell' Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, eletto dall'assemblea.	Le deliberazioni dell' Assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, eletto dall' Assemblea .
9. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.	8. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera, salvo il disposto delle norme inderogabili di legge, a maggioranza assoluta.	9. L'Assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita con la presenza del socio unico.
10. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	10. Per le materie di cui all'art. 7 comma 7 del T.U.S.P.P. le decisioni sono assunte dall'Assemblea previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Articolo XVII (Bilancio e utili)	Articolo 14 (Bilancio e report)
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunque a rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.	2. L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunque a rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.
3. Il bilancio viene approvato dai soci riuniti in assemblea da convocarsi almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano. In questo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione.	3. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea, da convocarsi almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano. In questo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione.
	4. L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui viene informata l'Assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" che rappresenta parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio. All'interno della "Relazione sul governo societario" l'Organo amministrativo indica gli strumenti di governo societario eventualmente adottati tra quelli riportati al comma 3 dell'art. 6 del T.U.S.P.P. o analoga normativa vigente in materia, motivando circa la loro mancata adozione. L'applicazione del "Regolamento di gruppo" costituisce uno strumento integrativo di governo societario, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nella normativa vigente in materia.
4. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non	5. Sulla destinazione degli utili netti, dopo prelevata una

inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno, salvo diversa decisione dei soci, ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, deciderà l'Assemblea.
	6. L'Organo amministrativo recepisce con propri provvedimenti gli obiettivi specifici fissati dal socio in ottemperanza alla normativa vigente.
	7. L'Organo amministrativo redige inoltre un report semestrale sull'andamento della gestione, da trasmettere direttamente al socio unico entro il 30 settembre di ciascun anno, volto anche ad evidenziare eventuali sopravvenute criticità economiche e/o patrimoniali.
Articolo XIX (Scioglimento e liquidazione)	Articolo 15 (Scioglimento e liquidazione)
1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.	2. L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
	3. La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità previste dalla legge.
	Articolo 16 (CONTROLLO ANALOGO)
	1. La società è a totale partecipazione pubblica ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "in house providing" e pertanto il Comune di Lucca esercita su di essa, direttamente o indirettamente - un controllo "analogo" a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne.
	2. Il controllo "analogo" si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato da parte del Comune di Lucca, direttamente o indirettamente, tramite le disposizioni contenute nel presente statuto, nel Codice civile e nel "Regolamento di gruppo" che consentono il governo della società. In particolare, esso si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo). Nel caso in cui il controllo "analogo" venga esercitato indirettamente tramite società controllata, resta ferma la competenza delle Pubbliche Amministrazioni circa il

	controllo sui servizi affidati e sull'applicazione dei relativi contratti di servizio.
	<p>3. In particolare la società:</p> <p>a) svolge la propria attività prevalentemente in favore del Comune di Lucca affidante, secondo quanto previsto all'art. 4 dello Statuto;</p> <p>b) adegua di volta in volta la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dal Comune di Lucca;</p> <p>c) sottopone la propria attività, nel corso del suo svolgimento, al controllo diretto o indiretto del Comune di Lucca, attenendosi alle indicazioni formalizzate dagli organi competenti.</p>
Articolo XX (Clausola compromissoria)	Articolo 17 (Clausola compromissoria)
<p>1. Tutte le controversie tra la società ed i soci, o fra i soci tra loro, comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, e quelle relative alla validità di delibere assembleari, connesse all'applicazione ed all'interpretazione del contratto sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili, fatta eccezione per le controversie rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria o per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute alla cognizione ed al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Lucca.</p>	<p>1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra il socio unico e la società, tra il socio unico e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.</p>
<p>2. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.</p>	<p>2. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme vigenti in materia.</p>
	Articolo 18 (Rinvio)
	<p>1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni <i>pro tempore</i> vigenti stabilite nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti per quanto applicabili a società a partecipazione pubblica.</p>